



COMUNE DI
SAN GIORGIO MONFERRATO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
MORTUARIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 20 dicembre 2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 20 febbraio 2009

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

ART. 2

Competenze del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, dei custodi del cimitero, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3

Denuncia dei decessi

La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

Essa viene fatta:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

ART. 4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5

Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore

dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso.

ART. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art.9.

Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

ART. 8

Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9

Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3 novembre 200 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. n.285/90.

ART. 10
Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 11
Nati morti e prodotti del concepimento

Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12
Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1^a comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 13
Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 14
Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 16

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 17

Obitorio

Il Comune di San Giorgio Monferrato non disponendo di nessun obitorio si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali limitrofi.

ART. 18

Deposito di osservazione e camera mortuaria

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno del cimitero e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Tale locale fungerà anche da camera mortuaria.

ART. 19

Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita.

In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del necroforo.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 21

Modalità del trasporto e percorsi

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile (all'esterno dell'ingresso del cimitero) o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nel caso si possa prevedere il concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 22

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90. In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 23

Servizio di trasporto

Il servizio di trasporto sarà effettuato da imprese funebri o da Enti o privati appositamente autorizzati.

ART. 24

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni feriali (salvo il caso di 3 giorni festivi consecutivi) nelle ore antimeridiane, dalle ore 9,00 alle ore 11,30; nelle ore pomeridiane dalle 14,00 alle 16,30 nel periodo Ottobre - Marzo, dalle ore 15,00 alle 18,30 nel periodo Aprile - Settembre.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 25

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90, se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario o suo delegato impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 26

Conservazione del cadavere

Visto quanto disposto dalla DGR n. 25-8503 del 24.02.2003 per il trasporto delle salme ad altra Regione o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre compreso, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento è eseguito da personale designato dall'A.S.L. dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Viene temporaneamente sospeso, sino all'emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, il trattamento antiputrefattivo negli altri casi.

Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 27

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al necroforo del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 per cui è competente l'A.S.L.
- b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 28

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 32 a 36.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 29

Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune

L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
- c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato;
- d) dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 44 e 49 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

ART. 30

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento precitato.

ART. 31

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 48, seguendo le prescrizioni degli articoli 42 e 25.

ART. 32

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere dal Comune di San Giorgio Monferrato ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune di San Giorgio Monferrato ad altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.

ART. 33

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art.35 del D.P.R. 285/90.

ART. 34

Trasporto di ossa umane e di resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

- a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con il quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà portare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 35

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dalla dichiarazione redatta, ai sensi degli articoli 29 e 49 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal necroforo del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART. 36

Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri

Nel Cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
- b) i nati nel Comune di San Giorgio Monferrato o coloro che al momento della nascita avevano almeno un genitore residente nel Comune di San Giorgio Monferrato;
- c) i cadaveri delle persone non residenti al momento della morte nel comune di San Giorgio Monferrato ma che hanno comunque avuto nel passato almeno 20 anni di residenza nel paese;
- d) i cadaveri delle persone aventi coniuge già sepolto nel cimitero comunale, indipendentemente dalla loro ultima residenza;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- f) non residenti nel Comune, solo in presenza di rapporto di parentela con residenti viventi nel Comune di San Giorgio Monferrato fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale.
- g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.11 del presente regolamento;
- h) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

ART. 37

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 35; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ART. 38

Consegna registro al Comune

Il registro, indicato all'articolo precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Il medesimo deve essere consegnato all'inizio dell'anno al Comune, per essere conservato negli archivi.

ART. 39

Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 40

Cremazione dei cadaveri

L'autorizzazione alla cremazione avviene con le modalità di cui alla L. 30.3.2001 n. 130, art. 3.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dalla legge 30.3.2001, n. 130, art. 3.

Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile sulla base di espressa volontà del defunto ai sensi dell'art. 2 L. 30.3.2001, n. 130.

ART. 41

Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo

di studio - Prelievo di parti di cadavere per Trapianto Terapeutico, Autopsie, Trattamento per la conservazione del cadavere

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 47 del D.P.R. n. 285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 42

Deposizione del cadavere nel feretro

Il cadavere deve essere vestito preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato.

ART. 43

Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 44

Caratteristiche feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno di essenza tenera al naturale e non trattato con poliesteri e simili e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

Inoltre è prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al necroforo del Cimitero.

ART. 45

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

ART. 46

Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 44 e 45 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, i quali debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 47

Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori del Comune

Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

E specificatamente: per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno.

Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 48

(Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune)

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.285/90, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 49

Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro comune

La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alla Imprese Funebri incaricate del trasporto.

A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 44 e 47 del presente regolamento.

Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 50
Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa ed il trasporto funebre per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa, come da apposita attestazione del Sindaco, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

ASSETTO DEL CIMITERO

ART. 51
Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in economia con mezzi e personale comunale.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero con ausilio di Imprese private.

ART. 52
Piano regolatore cimiteriale

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt.71 e 72 del D.P.R. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ART. 53
Disposizioni del piano regolatore cimiteriale

Il cimitero comunale è individuato nel piano Regolatore Generale

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazione individuale (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) ossario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/90.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 54
Inumazioni

Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di venti anni dal giorno del seppellimento.
Le tariffe per le inumazioni sono determinate dalla Giunta Comunale.
Le inumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 55
Scavatura e utilizzazione delle fosse

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.
L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con continuità.

ART. 56
Lapide

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta da una lapide, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e fotografia facoltativa.
La lapide e la parte di terreno che sormonta la fossa dovrà avere le caratteristiche di cui all' allegato A) al presente regolamento.
Il terreno circostante dovrà comunque essere coltivato a prato.

ART. 57
Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n.285/90.
Relativamente ai criteri costruttivi per i manufatti a sistemici tumulazione, si applica quanto disposto dall'art. 13 della Circolare del Ministero della Salute del 24.06.1993, n. 24.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 58
Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 59
Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del D.P.R. n.285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un ventennio della inumazione e sono regolate dal Sindaco.
Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi venti anni dalla inumazione della salma.

Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli.

La data delle esumazioni sarà comunicata alle famiglie degli interessati .

Le spese per le esumazioni ordinarie sono gratuite se i resti mortali vanno nell'ossario comune, sono a carico dei familiari del defunto nel caso di diversa destinazione dei resti mortali.

ART. 60

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella camera mortuaria del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria. Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 61

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dalla Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiarino che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 62

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno, si applicherà quanto disposto all'art.66.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del Comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Le spese per le estumulazioni ordinarie sono gratuite se i resti mortali vanno nell'ossario comune saranno a carico dei familiari del defunto nel caso di diversa destinazione dei resti mortali e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 63

Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Il necroforo del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità giudiziaria e al Direttore Sanitario della A.S.L. chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 64

Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta.

Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 61 del presente regolamento.

ART. 65

Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ai sensi dell'art.66 del presente regolamento.

ART. 66

Sistemazione dei resti mortali

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:

- a) in una nicchia - ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) in nicchia - ossario costruita dai concessionari di edicole funerarie private nel Cimitero comunale.

CAPO XI

OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 67

Ossario comune

Il cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 68
Cinerario comune

Nel cimitero attualmente non esistono cinerari, vengono pertanto utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario comune.

CAPO XII

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 69
Durata e decorrenza della concessione

Le concessioni per loculi, ossarietti e colombari sono temporanee, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione. La concessione è a pagamento secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

La concessione d'uso di loculi ha durata di anni 50;

La concessione d'uso di ossarietti ha durata di anni 50;

La concessione d'uso di tombe private ha durata di anni 99 rinnovabili.

La concessione d'uso di loculi decade, anche se non sono trascorsi 50 anni, se il loculo torna ad essere vuoto, per qualsiasi motivo, dopo essere stato occupato dall'avente diritto.

Le concessioni già in essere stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue, possono essere revocate, quando non esistono più aventi diritto e l'edicola funeraria si presenta in un grave stato di degrado o abbandono.

ART. 70
Modalità di richiesta concessioni d'uso

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, o nicchie-ossario, nicchie-cenerarie deve farne richiesta al Competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, diritti di segreteria e rimborso stampati, nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali.

Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

ART. 71
Aventi diritto alla concessione

La concessione d'uso di loculi, tumuli e nicchie-ossario e nicchie cinerarie è consentita a:

- nati o coloro che al momento della nascita avevano almeno un genitore residente nel Comune di San Giorgio Monferrato o residenti nel Comune di San Giorgio Monferrato;
- non residenti solo in presenza di rapporto di parentela con residenti in San Giorgio Monferrato fino al 2° grado sia in linea retta che collaterale.

Oltre i casi previsti dall'art.36, è ammessa la concessione al coniuge o persona convivente del defunto, indipendentemente dalla sua nascita o residenza nel Comune di San Giorgio Monferrato, per il loculo attiguo a quello del congiunto o convivente.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. In tal caso il Comune rimborserà al concessionario il prezzo pagato al momento dell'acquisto.

ART. 72

Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemeritenze sia, tale onoranza, deliberata dal Giunta Comunale.

ART. 73

Limitazione del diritto d'uso delle concessioni

Per le concessioni destinate ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula, ove a quest'ultima premuova un parente in linea retta entro il secondo grado che abbia acquisito il diritto alla sepoltura nel cimitero del comune, sarà facoltà del concessionario, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre - morto.

ART. 74

Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o la nicchia - ossario o nicchia - cinerario concessi in uso torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art.94 del vigente codice civile.

ART. 75

Manutenzione sepolture

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà.

ART. 76

(Revoca delle concessioni)

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando siano trascorsi 60 giorni dalla diffida risultata infruttuosa.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero, sul luogo medesimo della concessione e all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno novanta giorni.

ART. 77

Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento in appositi ossarietti.

Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 78

Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90.

ART. 79

Onoranze funebri particolari

Quando si devono rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e dall'art.105 del D.P.R. 285/90.

CAPO XIV

SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

ART. 80

Custodia dei cimiteri

I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovrà tenersi chiuso. Il necroforo, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 81

Orario di apertura dei cimiteri

Il cimitero comunale osserva l'orario di apertura e chiusura sulla base di comunicazioni che verranno affisse all'ingresso del medesimo.

ART. 82

Sepoltura delle salme

La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni feriali (salvo il caso di 3 giorni festivi consecutivi).

ART. 83

Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 84

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

ART. 85

Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal necroforo.

ART. 86

Ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 87

Circolazione e sosta

E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di vendere.

E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette là dove si ostruisca in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 88

Accesso ai cimiteri per i lavori

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 89

Divieto di ingresso

E' vietato l'accesso ai cimiteri ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 90

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 91

Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto dei campi comuni è rigorosamente vietata da parte dei privati.

ART. 92
Pulizia interna

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza.

ART. 93
Divieti speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del necroforo nonché di portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione del necroforo, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 94
Obbligo di comportamento

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorità giudiziaria.

CAPO XV

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 95
Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

ART. 96
Necroforo

Il necroforo conserva le chiavi delle porte d'ingresso dei diversi locali dei cimiteri.

ART. 97
Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Nei primi otto giorni di ciascun anno il necroforo trasmetterà all'ufficio comunale competente il registro di cui all'art.38, riferiti all'anno precedente.

ART. 98
Compiti particolari del necroforo

Spetta inoltre al necroforo:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art.38 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere con l'ausilio di imprese private, i cui costi sono a carico dei familiari del defunto, alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assiste alla tumulazione dei feretri nelle sepolture eseguite da imprese private i cui costi sono a carico dei privati;
- f) assiste alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie eseguite da imprese private i cui costi sono a carico dei privati;
- g) assiste, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, i cui costi sono a carico dei privati di cui all'art. 65.
- i) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal Responsabile del servizio e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 99

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ART. 100

Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali

I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:

- il costo di costruzione della sepoltura;
- quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del cimitero;
- la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui e' collocato.

Possono essere diversificate, con atto di Giunta le tariffe, fra cittadini residenti e cittadini non residenti rientranti nei casi di cui all'art. 36.

Il sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone viventi.

I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta la Giunta Municipale ne ravveda la necessità.

ART. 101
Rifiuti attività cimiteriali

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriale, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 f) del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

ART. 102
Ordinanze del Sindaco

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

ART. 103
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Viene fatta salva l'applicazione di norme emanate successivamente all'adozione del presente Regolamento.

ART. 104
Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Finalità delle norme Pag. 2
- Art. 2 – Competenze del servizio Pag. 2

Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 – Denuncia dei decessi Pag. 2
- Art. 4 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi Pag. 2
- Art. 5 – Denuncia della causa di morte Pag. 2
- Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati Pag. 3
- Art. 7 – Rinvenimento di cadavere o resti mortali Pag. 3
- Art. 8 – Medico necroforo Pag. 3

Capo III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura Pag. 3
- Art. 10 – Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria Pag. 4
- Art. 11 – Nati morti e prodotti del concepimento Pag. 4

Capo IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 12 – Periodo di osservazione Pag. 4
- Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente Pag. 4
- Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione Pag. 4
- Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione Pag. 4
- Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività Pag. 5
- Art. 17 – Obitorio Pag. 5
- Art. 18 – Deposito di osservazione e camera mortuaria Pag. 5
- Art. 19 - Trasporto di salme al deposito di osservazione Pag. 5
- Art. 20 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione Pag. 5

Capo V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 21 - Modalità di trasporto e percorsi	Pag. 5
Art. 22 – Trasporti funebri	Pag. 6
Art. 23 - Servizio di trasporto	Pag. 6
Art. 24 – Orario dei trasporti	Pag. 6
Art. 25 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività	Pag. 6
Art. 26 – Conservazione del cadavere	Pag. 6
Art. 27 – Autorizzazione al trasporto	Pag. 7
Art. 28 – Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune	Pag. 7
Art. 29 – Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune	Pag. 7
Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero	Pag. 7
Art. 31 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive	Pag. 8
Art. 32 – Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	Pag. 8
Art. 33 – Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche	Pag. 8
Art. 34 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali	Pag. 8

Capo VI – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 35 – Documenti di accompagnamento feretri al cimitero	Pag. 8
Art. 36 – Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri	Pag. 9
Art. 37 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	Pag. 9
Art. 38 – Consegna registro al Comune	Pag. 9
Art. 39 – Divieto di riapertura del feretro	Pag. 9

Capo VII – SEPOLTURA DI CADAVERI

Art. 40 – Cremazione di cadaveri	Pag. 10
Art. 41 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamento per la conservazione del cadavere	Pag. 10

Art. 42 – Deposizione del cadavere nel feretro	Pag. 10
Art. 43 – Obbligo del feretro individuale	Pag. 10
Art. 44 – Caratteristiche feretri per inumazioni	Pag. 10
Art. 45 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile	Pag. 11
Art. 46 – Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni	Pag. 11
Art. 47 – Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori dal Comune	Pag. 11
Art. 48 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune	Pag. 11
Art. 49 – Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune	Pag. 11
Art. 50 – Fornitura gratuita dei feretri	Pag. 12
 Capo VIII – ASSETTO DEL CIMITERO	
Art. 51 – Disposizioni generali – Vigilanza	Pag. 12
Art. 52 – Piano regolatore cimiteriale	Pag. 12
Art. 53 – Disposizioni del piano regolatore cimiteriale	Pag. 12
 Capo IX – SISTEMI DI SEPOLTURA	
Art. 54 – Inumazioni	Pag. 12
Art. 55 – Scavatura e utilizzazione delle fosse	Pag. 13
Art. 56 – Cippo	Pag. 13
Art. 57 – Tumulazione	Pag. 13
 Capo X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 58 – Esumazioni – Carattere	Pag. 13
Art. 59 – Esumazioni ordinarie	Pag. 13
Art. 60 – Esumazioni straordinarie	Pag. 14
Art. 61 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie	Pag. 14
Art. 62 – Estumulazioni ordinarie	Pag. 14
Art. 63 – Divieto di riduzione di salme estumulate	Pag. 15
Art. 64 – Estumulazioni straordinarie	

Art. 65 – Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Pag. 15
Art. 66 – Sistemazione di resti mortali	Pag. 15
Capo XI – OSSARIO E CINERARIO COMUNE	
Art. 67 – Ossario comune	Pag. 15
Art. 68 – Cinerario comune	Pag. 15
Art. 69– Durata e decorrenza della concessione	Pag. 16
Art. 70 - Modalità e richiesta concessioni d'uso	Pag. 16
Art. 71 – Aveni diritto alla concessione	Pag. 16
Art. 72 – Concessioni speciali gratuite	Pag. 16
Art. 73 – Limitazione del diritto d'uso delle concessioni	Pag. 17
Art. 74 – Decadenza della concessione	Pag. 17
Art. 75 – Manutenzione sepolture	Pag. 17
Art. 76 – Revoca delle concessioni	Pag. 17
Art. 77 – Effetti della revoca delle concessioni	Pag. 17
Capo XIII – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI	
Art. 78 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili	Pag. 18
Art. 79 – Onoranze funebri particolari	Pag. 18
Capo XIV – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA	
Art. 80 – Custodia dei cimiteri	Pag. 18
Art. 81 – Orario di apertura dei cimiteri	Pag. 18
Art. 82 – Sepoltura delle salme	Pag. 18
Art. 83 – Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori	Pag. 18
Art. 84 – Divieto di trattamento del materiale da costruzione	Pag. 18
Art. 85 – Trasporto materiale	Pag. 19
Art. 86 – Ingresso al cimitero	Pag. 19
Art. 87 – Circolazione e sosta	Pag. 19

Art. 88 – Accesso ai cimiteri per lavori	Pag. 19
Art. 89 – Divieto di ingresso	Pag. 19
Art. 90 – Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari	Pag. 19
Art. 91 – Divieto di coltivazione	Pag. 19
Art. 92 – Pulizia interna	Pag. 19
Art. 93 – Divieti speciali	Pag. 20
Art. 94 – Obbligo di comportamento	Pag. 20
 Capo XV – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	
Art. 95 – Numero di dipendenti addetti ai cimiteri	Pag. 20
Art. 96 – Necroforo	Pag. 20
Art. 97 – Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni	Pag. 20
Art. 98 – Compiti particolari del necroforo	Pag. 20
 Capo XVI – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 99 – Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni	Pag. 21
Art. 100 – Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali	Pag. 21
Art. 101 – Rifiuti attività cimiteriali	Pag. 21
Art. 102 – Ordinanze del Sindaco	Pag. 22
Art. 103 – Norma di rinvio	Pag. 22
Art. 104 – Abrogazione precedenti disposizioni	Pag. 22